

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Ordinanza n. 04/Rif del 07 giugno 2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 2/Rif del 28 febbraio 2018 e 3/Rif dell'8 marzo 2018. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.

Il Presidente della Regione

Premesso che:

- in data 31 maggio 2018 sono cessati gli effetti di validità delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana nn. 2/Rif del 28 febbraio 2018 e 3/Rif dell'08 marzo 2018 e che ad oggi non risulta possibile il rientro in ordinario del ciclo integrato dei rifiuti;
- sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acclarata la situazione di insufficienza nell'impiantistica regionale di pretrattamento e smaltimento dei rifiuti, tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale, indotta dalla notevole produzione di rifiuti urbani indifferenziati e causata sostanzialmente da bassi livelli di raccolta differenziata nei Comuni della Regione;
- il Presidente della Regione Siciliana nel corso della seduta di Giunta del 29 dicembre 2017 ha relazionato sulla grave situazione di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Regione, rappresentando, in particolare, come la raccolta differenziata nell'isola abbia ancora percentuali molto basse specialmente nei grandi centri urbani e che le discariche regionali hanno capacità complessive che non possono garantire a lungo termine lo smaltimento dei rifiuti;
- nella medesima riunione di Giunta è stata approvata la relazione svolta dal Presidente della Regione Siciliana anche in relazione all'avvio dell'iter procedimentale al fine di investire il Governo Nazionale per una dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti;
- il Consiglio dei Ministri n. 69, tenutosi in data 8 febbraio 2018, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani;
- con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 8 marzo 2018, n. 513 sono stati normati i "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato

Ordinanza n. 04/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 2/Rif del 28 febbraio 2018 e 3/Rif dell'8 marzo 2018. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.

di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani”;

- la Regione Siciliana ha avviato i lavori di realizzazione delle piattaforme integrate, TMB e discarica, di Enna-C.da Cozzo Vuturo e di Gela-C.da Timpazzo;
- le volumetrie di molte discariche, alcune di rilievo strategico, (Palermo-Bellolampo e Trapani) sono in esaurimento ed è, pertanto, necessario avviare tutte le azioni necessarie per prevenire l'insorgere di nuove emergenze sul territorio regionale;
- dai dati mensili in possesso della Regione risulta un progressivo incremento della raccolta differenziata pari al 15,40% (rapporto ISPRA 2016) e che nell'anno 2017 le percentuali di raccolta differenziata hanno subito un incremento tuttavia ancora molto al di sotto dei valori medi nazionali;
- in totale i Comuni che hanno percentuale RD maggiore del 35%, nell'ultimo trimestre 2018, sono circa 180 per una popolazione complessiva di circa 1,5 milioni di abitanti;
- le percentuali più basse di RD si riscontrano nelle 4 grandi città dell'isola (Palermo, Catania, Messina e Siracusa con popolazione sopra i 100.000 ab.) che sommano circa al 25% della popolazione e al 30% dei rifiuti prodotti nell'isola e che si attestano al 10-11 % di RD. Tali bassi valori derivano dalle modalità di raccolta ancora ferme al tipo stradale a cassonetto differenziato e/o non, mentre solo circa il 50% dei Comuni procede con un sistema di raccolta più idoneo, di tipo domiciliare;
- altre 34 medie città fra i 100.000 e i 30.000 abitanti, che complessivamente assommano a circa il 25% della popolazione dell'isola ed il 30% di produzione dei rifiuti, si attestano a circa il 25% di RD;
- diversi comuni in forma singola ed associata (ARO), nonostante i piani approvati dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti o, comunque, resi efficaci ai sensi dell'Ordinanza 2/Rif/2017, non riescono a garantire, con le forme ordinarie, il servizio né alcuni dei suddetti enti, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.3/2013, hanno attivato la gara presso l'UREGA;
- si iniziano, tuttavia, a registrare territori ove la raccolta differenziata è in crescita e nei quali i Comuni hanno provveduto a modificare il sistema di raccolta al fine di ottemperare alle previsioni dettate dalle Ordinanze nn. 02 e 03/Rif/2018.

Visti:

- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 *“funzioni mantenute dallo Stato”* e 108 *“funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali”* del rubricato *“conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali”*, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti”*;
- la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 rubricata *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

Ordinanza n. 04/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 2/Rif del 28 febbraio 2018 e 3/Rif dell'8 marzo 2018. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.

- la Legge n. 124/2015 recante *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche"*;
- il D.M. 27 settembre 2010 *"Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"* e successivo D.M. 24 giugno 2015;
- la Circolare ministeriale del 14 dicembre 2017 per l'applicazione dell'art. 6 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 27 settembre 2010 (*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005*);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali, e la parte quarta concernente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;
- il Titolo III bis *"Autorizzazione Integrata Ambientale"* del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 bis (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 sexies (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore);
- il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che *"(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente"*;
- il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che *"(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini"*;
- il comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: *"Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali"*;
- il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti (...) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

Viste:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/Rif del 7 giugno 2016 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 26/Rif del 1° dicembre 2016 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 11/Rif del 29 settembre 2017: *"Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Autorizzazione temporanea all'esercizio dell'impianto di pretrattamento sito presso la discarica in Località cava dei Modicani - Ragusa"*;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 13/Rif del 1° dicembre 2017 emanata d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana nn. 14/Rif del 1° dicembre 2017, 02/Rif del 28 febbraio 2018 e 03/Rif dell'8 marzo 2018;
- la nota prot. n. 22287 dell'1 giugno 2018 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso ad ARPA Sicilia e alle ASP Provinciali uno schema di Ordinanza al fine del rilascio dei pareri tecnico-sanitari ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 con l'obiettivo di poter reiterare gli effetti delle Ordinanze nn. 02/Rif/2018 e 3/Rif/2018 emanate dal Presidente della Regione Siciliana;

Considerato che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti riguarda sia il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti che l'impiantistica regionale;

Considerato che è ancora in corso l'iter ordinario per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, costituente modifica sostanziale del D.D.G. n. 203 del 22 aprile 2010 dell'impianto sito in località *"Cava dei Modicani"* – Ragusa gestito dall'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. per il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 22 marzo 2018 ha concluso il ciclo di conferenze dei servizi.

Visti:

- le note di ARPA Sicilia - Struttura Territoriale di Ragusa – prot. n. 19846 del 18 aprile 2018 e prot. n. 26244 del 25 maggio 2018 con le quali comunica la non osservanza delle prescrizioni contenute nel parere di ARPA prot. n. 10310 del 28 febbraio 2018 relative alla ricollocazione, in area esterna alla vasca della discarica, dell'impianto TMB di C.da Cava dei Modicani – Ragusa e dei correlati presidi ambientali, entro il termine del 31 marzo 2018;
- la nota prot. n. 1363 del 22 maggio 2018 della SRR ATO 7 Ragusa la quale rappresenta lo stato di avanzamento dei lavori inerenti la realizzazione dell'impianto TMB di C.da Cava dei Modicani – Ragusa giustificando, contestualmente, le cause che hanno determinato la mancata osservanza delle correlate prescrizioni di cui al verbale di ARPA prot. n. 10310 del 28 febbraio 2018 e la successiva nota prot. n. 1501 dell'1 giugno 2018 con la quale la SRR ATO 7 Ragusa aggiorna lo stato di avanzamento dei lavori;
- il parere rilasciato da ASP Ragusa, prot. n. 849/IAV del 04 giugno 2018 acquisito in pari data al protocollo n. 22480 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e a cui si fa espresso rinvio;
- il parere rilasciato da ARPA Sicilia, prot. n. 27964 del 05 giugno 2018 acquisito al protocollo n. 22827 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e a cui si fa espresso rinvio;
- gli esiti della riunione convocata d'urgenza dal Dirigente Generale del dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti come riportati nel verbale prot. n. 23100 del 06 giugno 2018 il quale fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e a cui si fa espresso rinvio;

Ritenuto opportuno prendere atto dello stato di avanzamento dei lavori comunicato dalla SRR ATO 7 Ragusa con le suddette note prott. n. 1363/2018 e 1501/2018 e del cronoprogramma relativo ai lavori

necessari per il completamento della riallocazione del TMB al di fuori della vasca e dettagliatamente riportati nel verbale prot. n. 23100/2018;

Considerato che dal 01 giugno 2018 non è consentito utilizzare l'impianto gestito dalla Società Catanzaro Costruzioni S.p.A. e il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha proceduto a un nuovo piano di conferimenti straordinario presso altri siti dei rifiuti urbani non differenziati prodotti dai Comuni che alla data del 31 maggio 2018 conferivano presso il predetto impianto;

Considerato che sul territorio della Regione Siciliana permane ancora una situazione di carenza dell'impiantistica regionale di pretrattamento dei rifiuti urbani e che risulta pertanto essenziale continuare ad avvalersi dell'impianto TMB di C.da Cava dei Modicani – Ragusa al fine di poter garantire il ciclo integrato dei rifiuti. Nel periodo transitorio di approntamento dell'impianto di TMB al di fuori della vasca, i trattamenti dovranno proseguire per la quantità massima consentita di 100 ton/die nel rispetto del quantitativo previsto nell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 11/Rif/2017. Ultimato lo spostamento al di fuori della vasca, in conformità alle previsioni progettuali, la potenzialità dell'impianto TMB potrà essere aumentata fino ad un massimo di 146,60 t/die.

Considerato che con l'Ordinanza n. 02/Rif del 28 febbraio 2018 e n. 03/Rif del 08 marzo 2018 sono stati reiterati fino al 31.05.2018 gli effetti di alcune Ordinanze e sono state emanate misure urgenti e straordinarie per incrementare la raccolta differenziata nel territorio della Regione Siciliana, al fine di abbattere i quantitativi di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica dai Comuni e consentire all'attuale impiantistica un processo di trattamento che possa conseguire elevati valori dell'abbattimento dell'attività biologica del rifiuto da abbancare e in particolare il valore di IRDP inferiore a $1.000 \text{ mgO}_2\text{Kg}^{-1}\text{SVh}^{-1}$. Tutti i Comuni del territorio regionale dovevano attuare le misure di cui all'art. 4 dell'O.P.R.S. n. 2/Rif/2018 e raggiungere, entro il 31 maggio 2018, un valore di raccolta differenziata pari ad almeno il 35%.

Considerato che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 8 marzo 2018, n. 513 sono state avviate le procedure ai fini della realizzazione dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani. La suddetta Ordinanza prevede la costruzione di nuove vasche, impianti di trattamento meccanico-biologico e impianti di trattamento della frazione organica che vedranno tuttavia la realizzazione e la messa in esercizio solo fra diversi mesi (8-12).

La Struttura Commissariale ha altresì delineato un percorso per il rientro in ordinario che come delineato nelle Ordinanze nn. 2 e 3/Rif/2018 prevede: -obbligo per i comuni del raggiungimento di percentuali di Raccolta Differenziata di almeno il 35%; -contingentamento del RUR da conferire in discarica nella misura massima del 70% del quantitativo totale prodotto nel periodo di riferimento; -individuazione di operatori disponibili allo smaltimento e recupero fuori regione; -obbligo di stipula dei contratti da parte dei Comuni con gli operatori individuati per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati "eccedenti"; -interventi sostitutivi compresa la decadenza degli Organi comunali ai sensi dell'art. 14 della L.R. 9/2010.

Considerato che in data 13 maggio 2018 è stato pubblicato da parte della Struttura di Supporto del Commissario Delegato ex Ord. 513/2018 l'avviso pubblico esplorativo finalizzato all'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per il trasporto, il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti al di fuori del territorio della Regione Siciliana;

Considerato che la Regione Siciliana ha altresì avviato ulteriori e numerose iniziative per normalizzare il sistema regionale dei rifiuti fra cui:

- 1) con Delibera di Giunta regionale n. 114 del 6 marzo 2018 è stato istituito l'Ufficio Speciale per il settore delle bonifiche dei siti contaminati;

- 2) con Delibera di Giunta regionale n. 115 del 6 marzo 2018 è stato deliberato l'apprezzamento della relazione per la redazione del nuovo *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti* e istituzione dell'*Organismo regionale di coordinamento per la pianificazione e la programmazione in materia di rifiuti*;
- 3) con Delibera di Giunta regionale n. 158 del 5 aprile 2018 è stato approvato, nelle more dell'adozione del Piano regionale dei rifiuti e dei Piani d'Ambito, il "*Piano stralcio*" della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia;
- 4) con Delibera di Giunta regionale n. 159 del 5 aprile 2018 sono stati approvati i *Primi indirizzi per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti*;
- 5) con Delibera di Giunta regionale n. 161 del 6 aprile 2018 sono state approvate le *Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti e assimilati in discarica*;
- 6) con nota prot. n. 759/GAB del 17 aprile 2018 "*Piano stralcio dei rifiuti approvato con delibera di giunta n. 158/2018 – Atto di indirizzo*" si sono compulsati tutti i comuni dell'isola a valutare, in armonia al piano stralcio, l'approvazione di quelle iniziative aventi ad oggetto l'affidamento, l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ai sensi dell'art. 5 comma 2 ter della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. al fine di contenere gli oneri connessi;
- 7) con nota prot. n. 1580/GAB del 23 maggio 2018 avente ad oggetto "*Raccolta differenziata nelle città metropolitane e nei comuni di media densità abitativa. rapporti di collaborazione*" sono stati istituiti i gruppi di lavoro tra funzionari dell'ufficio di Diretta collaborazione e dipartimento acqua e rifiuti e rappresentanti dei consorzi di filiera con fattivo apporto di professionalità;
- 8) con nota prot. n. 1698/GAB del 28 maggio 2018 è stato trasmesso il "*D.D.L. recante riforma degli Ambiti Territoriali Ottimali e nuove disposizioni in materia di riorganizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti - relazione tecnica. Richiesta*";
- 9) con D.A. n. 3 del 8 maggio 2018 è stato istituito il Comitato per la legalità, la Trasparenza e l'Efficienza amministrativa, insediandosi il 29 maggio 2018;
- 10) in data 29 maggio 2018 si è riunito il tavolo tecnico tra ARPA – Assessorato - Dipartimento Acqua e Rifiuti per la validazione dei dati di raccolta Differenziata ed eventuale addendum alla convenzione stipulata in data 12 aprile 2017.

Vista la notevole attività svolta negli ultimi mesi dalla Regione Siciliana e che quindi appare necessario avere un congruo lasso di tempo perchè tali iniziative finalmente intraprese possano svilupparsi e produrre pieni effetti per il rientro nella normalità del sistema regionale di gestione dei rifiuti.

Visti:

- l'art. 3 bis del D.Lgs. n. 152/2006 ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si conformano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;
- l'art. 3 quinquies del D.Lgs. n. 152/2006 ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente;
- la direttiva 2008/98/UE che stabilisce "*gli Stati membri hanno l'obbligo, per quanto riguarda i rifiuti da sottoporre a trattamento, di prendere le misure necessarie affinché solo i rifiuti già trattati vengano collocati a discarica*" e che, come chiarito dalla Commissione nel parere motivato prot. 9026 del 1/06/2012, inviato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021, "*il trattamento dei rifiuti destinati a discarica deve consistere in processi che, oltre a modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano altresì l'effetto (art. 1-Direttiva 1999/31/CE) di evitare o ridurre il più*

possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana" e ancora "...un trattamento che consiste nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e che non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e una qualche forma di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi sulla salute umana...";

- l'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE che impone ad ogni Stato membro di adottare le misure appropriate per la creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti che tenga conto delle migliori tecniche disponibili e che limiti, per quanto possibile, la movimentazione degli stessi, al fine di scongiurare le ripercussioni negative sulla salute e sull'ambiente ad essi connesse, nonché risparmiare risorse, favorendo lo smaltimento dei rifiuti o il loro recupero *"in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica"*;
- l'articolo 178 del D.Lgs. 152/2006 che detta i principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica nella gestione dei rifiuti;
- l'articolo 182-bis D.Lgs. 152/2006 che prevede che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati avvengano in conformità ai principi di autosufficienza e di prossimità con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di permettere lo smaltimento e il recupero in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta in modo da ridurre i movimenti dei rifiuti stessi;

Considerato che l'attuazione delle operazioni di pretrattamento e di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Visto lo stato della gestione ciclo dei rifiuti, così come è emerso dalle riunioni, tenutesi presso il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, nonché dalle schede/relazioni presentate dalle stesse società di regolamentazione;

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione, la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione, per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, che consenta l'attuazione in deroga, alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuto assolutamente necessario implementare tutte le iniziative utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata e l'abbattimento del conferimento del rifiuto indifferenziato negli impianti di pretrattamento e discarica al fine di consentire regolare funzionamento e idonea vita utile;

Considerato altresì che risulta necessario che i Comuni, che ancora non lo hanno fatto, presentino un crono programma dettagliato sulle misure da attivare immediatamente al fine di incrementare le percentuali di raccolta differenziata secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

Visti gli obiettivi di R.D. fissati dall'art. 205 del D. Lgs. n. 152/2006 e dall'art 9 della L.R. n. 9/2010;

Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 30 maggio 2018 presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con i Commissari Straordinari nominati con il Decreto Presidenziale n. 555 del 13 aprile 2018 e la necessità di proseguire la gestione commissariale in alcuni Territori della Regione Siciliana.

Considerato che:

- l'ordinamento giuridico vigente ed in particolare la legge 24.11.1981 n. 689 e l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, consente di applicare sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti che si rendono responsabili di violazioni degli obblighi imposti dai Comuni, salvo che la condotta contestata non integri maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, per cui trovano applicazione specifiche disposizioni di legge;
- l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ad opera di qualsivoglia soggetto resta vietato ai sensi dell'art. 674 c.p., e degli artt. 192 e 255 del D.Lgs. n.152/2006 e sanzionato secondo le modalità ivi previste;
- ai sensi della norma vigente, punto 1 dell'allegato D - parte IV - del D.Lgs. 152/2006, la classificazione del rifiuto è effettuata dal produttore e pertanto il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti provvede urgentemente all'adeguamento dei provvedimenti AIA già rilasciati che non rispettano tale principio giusta nota assessoriale prot. n. 1832/GAB del 31 maggio 2018;

Visto il D.D.G. n. 517 dell'01.06.2018 con il quale, sulla base della predetta nota assessoriale prot. n. 1832/Gab/2018, è stato modificato in autotutela il D.D.S. n. 1348 del 09.08.2013, così come volturato con D.D.G. n. 804 del 31.05.2016 e modificato con D.D.S. 856 del 09.06.2016 relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale della piattaforma logistica per la gestione integrata dei rifiuti (VI vasca – T.M.B. –trattamento percolato) sita in c.da Bellolampo nel territorio del Comune di Palermo – Gestore I.P.P.C. R.A.P. S.p.A.;

Visto il D.D.G. n. 518 dell'01.06.2018 con il quale, sulla base della predetta nota assessoriale prot. n. 1832/Gab/2018, è stato modificato in autotutela il D.R.S. n. 1004 dell'01.10.2009 del Dirigente Responsabile del Servizio 2 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Territorio e Ambiente, così come integrato di D.D.G. n. 901 del 02.12.2011 relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto I.P.P.C. di C.da Coda Volpe nel territorio del Comune di Catania – Gestore I.P.P.C. Sicula Trasporti srl;

Ritenuto opportuno segnalare, vista la grave situazione igienico-sanitaria in caso di emergenza rifiuti, che sono preposti alla verifica del rispetto dei provvedimenti di carattere ambientale, come ad esempio la presente ordinanza, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Organi di Polizia, gli altri soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati dall'art.13 della Legge n.689/81;

Rilevato che le deroghe previste dal presente provvedimento, con le iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione, appaiono imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare la compromissione della salute umana e dell'ambiente;

Considerato che allo stato non si può provvedere altrimenti e che pertanto è necessario procedere ad una reiteratione parziale, con modificazioni e integrazioni, degli effetti di cui alle Ordinanze nn. 02/Rif del 28.02.2018 e 03/Rif dell'08 marzo 2018.

ORDINA**Articolo 1**

(Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti sul territorio regionale – reiteratione parziale dell'O.P.R.S. nn. 02/Rif/2018 e 03/Rif/2018)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 per le motivazioni di cui in premessa - per il periodo dal 7 giugno 2018 al 30 novembre 2018 - il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti, reiterando, parzialmente, le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana nn. 02/Rif del 28 febbraio 2018 e 03/Rif dell'8 marzo 2018, al fine di evitare l'insorgere di emergenze

Ordinanza n. 04/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reiteratione parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 2/Rif del 28 febbraio 2018 e 3/Rif dell'8 marzo 2018. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.

ambientali, igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale. Ciò nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri degli Organi competenti come richiamati in precedenza e nel verbale di riunione prot. n. 23100 del 06 giugno 2018.

In particolare, la reitera degli effetti di cui alla seguente Ordinanza che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- a) Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 11/Rif del 29 settembre 2017 *“Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Autorizzazione temporanea all'esercizio dell'impianto di pretrattamento sito presso la discarica in località "Cava dei Modicani" – Ragusa”*.

La SRR ATO 7 Ragusa dovrà completare le opere di ricollocazione dell'impianto in area esterna alla vasca della discarica, completi dei correlati presidi ambientali secondo il cronoprogramma di cui al citato verbale 23100 del 06 giugno 2018.

Nel periodo transitorio di approntamento dell'impianto di TMB al di fuori della vasca, i trattamenti dovranno proseguire per la quantità massima consentita di 100 ton/die. Ultimato lo spostamento dell'impianto TMB, la potenzialità potrà essere aumentata fino ad un massimo di 146,60 t/die.

Articolo 2

(Gestione del rifiuto indifferenziato destinato allo smaltimento)

1. I rifiuti urbani indifferenziati (RUR), prima di essere avviati allo smaltimento, devono essere sottoposti a trattamento negli impianti TMB (trattamento meccanico biologico) già esistenti e autorizzati o in altri impianti da individuare e autorizzare (per esempio impianti mobili) e classificati dal gestore ai sensi del p. 1 dell'allegato D del DLgs 152/2006.

Pertanto i gestori degli impianti di pre-trattamento e smaltimento in esercizio nel territorio regionale, anche con riferimento agli impianti previsti nella presente ordinanza, potranno, relativamente alla lettera a) della nota (*) della tabella 5, contenuta all'articolo 6, del DM 27 settembre 2010 (*Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*), destinare in discarica la frazione organica stabilizzata dopo un trattamento di biostabilizzazione, codice CER 190501, per un tempo non inferiore a 15 giorni.

I processi di biostabilizzazione devono essere comunque idonei a ridurre in modo *“consistente”* l'attività biologica nel rispetto della menzionata lettera a) della nota (*) della tabella 5, nonché delle prescrizioni del diritto dell'Unione europea, ed in particolare della direttiva 2008/98/ UE e del parere motivato prot. 9026 dell'1 giugno 2012 della Commissione inviato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021.

2. Salvo quanto di seguito precisato, tale requisito è ritenuto soddisfatto da una accertata riduzione dell'IRDP almeno pari al 60%. Ove necessario, al fine di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente nel rispetto della citata direttiva 2008/98/UE, l'Autorità competente, su proposta dell'ARPA, detta prescrizioni di maggior tutela.
3. Ove il trattamento di biostabilizzazione non consegua la riduzione dell'IRDP di cui sopra, dovrà comunque essere rispettato il valore di IRDP previsto alla lettera g) della nota (*) della tabella 5, contenuta all'articolo 6, del citato DM 27 settembre 2010.
4. Le attività atte a verificare il raggiungimento delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche svolte in regime di autocontrollo dal soggetto gestore, dovranno essere condotte mediante la predisposizione di un piano di monitoraggio e controllo concordato con l'ARPA atto a verificare le condizioni operative dell'impianto, in conformità al protocollo di monitoraggio allegato al verbale del 27 aprile 2017 del tavolo tecnico tra Regione, ARPA e gestori degli impianti e sue eventuali modificazioni approvate con le medesime modalità di adozione. In casi particolari l'autorità competente, sentita l'ARPA, potrà

dettare prescrizioni diverse al fine di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente. In ogni caso, il gestore dovrà produrre l'omologa del rifiuto biostabilizzato con periodicità non superiore al trimestre.

5. Al fine di abbattere i notevoli quantitativi dei rifiuti indifferenziati conferiti in discarica dai Comuni e consentire all'attuale impiantistica un idoneo processo di pretrattamento che possa conseguire elevati valori dell'abbattimento dell'attività biologica del rifiuto da abbancare e in particolare il valore di IRDP inferiore a $1.000 \text{ mgO}_2\text{Kg}^{-1}\text{SVh}^{-1}$, tutti i Comuni del territorio regionale dovranno attuare le misure di cui al seguente art. 3 per incrementare la raccolta differenziata.

Articolo 3

(Misure urgenti e straordinarie per incrementare la raccolta differenziata nel territorio della Regione Siciliana e per il trasferimento dei rifiuti fuori dal territorio regionale)

1. I Comuni che non svolgono un efficace servizio di Raccolta differenziata e conseguono basse percentuali di R.D., inferiori alle percentuali minime di legge del 65%, sono obbligati entro il 30 giugno 2018 a attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 e degli artt. 52 e 54 del TUEL, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata, per esempio, variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta, dismettendo i cassonetti stradali e attivando centri comunali di raccolta.
2. I Comuni, dovranno avviare entro il 30 giugno 2018 interventi per l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata di specifiche tipologie di rifiuti facilmente intercettabili quali ad esempio:
 1. raccolta della frazione organica e degli imballaggi in carta/cartone presso i mercati all'ingrosso, mercati settimanali e presso tutte le utenze non domestiche;
 2. raccolta degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato, con individuazione di apposita area del territorio comunale dedicata; controlli della Polizia Municipale e divieto espresso di smaltirli in discarica con controlli a campione anche in fase di conferimento diretto da parte dei cittadini al servizio pubblico;
 3. raccolta dedicata per i rifiuti ingombranti e pericolosi, con particolare attenzione alla frazione del legno con divieto di conferimento in discarica e con controlli a campione anche in fase di conferimento diretto da parte dei cittadini al servizio pubblico.
3. I Comuni dovranno esercitare pienamente le competenze di cui all'art. 4 della L.R. n. 9/2010 ed assegnare in via prioritaria il Corpo di Polizia Municipale al controllo del servizio di raccolta differenziata e dei fenomeni di abbandono dei rifiuti, avvalendosi altresì della collaborazione di Ispettori Ambientali Volontari idoneamente formati.
4. I Comuni dovranno trasmettere entro il 31 luglio 2018 al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti le seguenti informazioni relative a:
 1. lo stato di attuazione del piano ARO o altre modalità previste per la gestione del servizio rifiuti;
 2. il gestore del servizio e le modalità di affidamento e di gestione del servizio per ogni zona (porta a porta, raccolta di prossimità, cassonetti, etc.);
 3. le convenzioni stipulate con i consorzi di filiera, i contributi maturati, quelli fatturati e quelli effettivamente introitati dai vari Consorzi di filiera del CONAI e/o da terzi;
 4. l'elenco delle piattaforme convenzionate per il conferimento dei materiali riciclabili e costi del conferimento dei singoli materiali;
 5. i controlli svolti sul servizio e le penali applicate;

6. Piano economico-finanziario della TARI degli anni 2015/2016/2017 e il grado di riscossione degli ultimi cinque anni della Tari/Tarsu, specificando le percentuali per le utenze domestiche e non domestiche.
5. Considerato che lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti è causato essenzialmente dai bassi livelli di raccolta differenziata conseguiti dai Comuni, notevolmente inferiori ai valori delle altre regioni ed ai limiti di legge, che conseguentemente è notevole il flusso dei conferimenti negli impianti di pretrattamento e in discarica del rifiuto indifferenziato, che ciò provoca criticità per la rapida saturazione delle stesse discariche e nei processi di biostabilizzazione del sottovaglio umido da abbancare, si dispone, con decorrenza 01 ottobre 2018, il contingentamento dei quantitativi dei rifiuti conferibili in discarica inibendo ai Comuni di conferire un quantitativo di rifiuti indifferenziati oltre il 70% del quantitativo totale prodotto nel corrispondente periodo dell'anno precedente.
6. I Comuni dovranno trasmettere, entro il 31 luglio 2018, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il contratto sottoscritto e/o il provvedimento di affidamento del servizio di trasporto, recupero e/o smaltimento al di fuori del territorio della Regione Siciliana dei rifiuti "eccedenti" quelli contingentati e pertanto non ammessi in discarica.
7. La mancata trasmissione del contratto o del provvedimento di cui al punto precedente costituisce grave violazione e comporta l'avvio dell'intervento sostitutivo nei confronti del Comune omissivo e l'attivazione delle procedure di decadenza degli Organi comunali ai sensi dell'art. 14 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii..
8. Per gli adempimenti di cui ai superiori punti i Sindaci potranno anche avvalersi dei provvedimenti contingibili ed urgenti di cui agli artt. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 52 e 54 del TUEL.

Articolo 4

(Altri adempimenti straordinari)

1. Le Società e i consorzi d'ambito posti in liquidazione, titolari di autorizzazioni di impianti non più in esercizio per i quali sono previste per legge somme in accantonamento (recuperi ambientali, polizze, gestioni post-operative, ecc.), dovranno trasmettere, entro il 30 giugno 2018, al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti un prospetto riepilogativo delle risorse economiche previste nei relativi piani economico-finanziari di ciascun impianto e accantonate durante il periodo di rispettiva gestione a garanzia degli adempimenti di legge.
2. I Comuni già titolari di gestione di impianti non più in esercizio aventi l'obbligo di accantonare somme durante il periodo di gestione operativa (recuperi ambientali, polizze, gestioni post-operative, ecc.) dovranno trasmettere, entro il 30 giugno 2018, al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti un prospetto riepilogativo delle risorse economiche previste nei relativi piani economico-finanziari di ciascun impianto e accantonate durante il periodo di rispettiva gestione a garanzia degli adempimenti di legge.
3. Considerata la grave carenza impiantistica, al fine di conseguire le finalità della presente ordinanza, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, l'ARPA Sicilia, le ASP, i liberi Consorzi dei Comuni e le Città metropolitane e tutti gli altri organi ed uffici preposti a dare pareri e rilasciare nulla osta daranno priorità alle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni, rinnovi e/o modifiche relative a impianti di pretrattamento (tritovagliatura, recupero e biostabilizzazione) di rifiuti urbani indifferenziati, fissi e/o mobili, smaltimento finale e impianti di trattamento della frazione differenziata ed organica in particolare. I tempi previsti dai procedimenti sono ridotti di un terzo.
4. L'ARPA Sicilia, le ASP, le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi Comunali continuano ad assicurare le attività di controllo, il supporto per le attività di monitoraggio e di elaborazione dei dati

sui rifiuti, e per l'assistenza specialistica per la definizione di scenari e azioni operative finalizzate alla più efficace attuazione della presente ordinanza.

Articolo 5

(Avvio operativo delle SRR e garanzia della continuità del servizio)

1. Gli effetti del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 555 del 13 aprile 2018 sono reiterati fino a successivo decreto del Presidente della Regione, nei limiti dei termini di efficacia del commissariamento previsti nel presente provvedimento.
2. Sono reiterati gli art. 2 e 3 dell'Ordinanza n. 2/Rif/2018 con il differimento dei seguenti termini:
 - art. 2 comma 3 dal "31 maggio 2018" al "16 luglio 2018";
 - art. 2 comma 5 dal "31 marzo 2018" al "31 luglio 2018";
 - art. 2 comma 6 dal "31 marzo 2018" al "31 luglio 2018";
 - art. 3 comma 1 dal "31 maggio 2018" al "30 novembre 2018";
 - art. 3 comma 5 dal "15 marzo 2018" al "16 luglio 2018".
3. Limitatamente al Commissariamento della SRR Messina Area Metropolitana, in considerazione delle dimissioni irrevocabili del Commissario Straordinario nominato con Decreto presidenziale n. 555 del 13 aprile 2018, il Dott. Francesco Mannone, che ha cessato l'incarico nella SRR della medesima ex Provincia di Messina (Messina Isole Eolie), giusto art. 2 comma 4 dell'Ordinanza 2/Rif/2018, garantirà il proseguimento del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del Decreto Presidenziale n. 555/2018.
4. L'efficacia delle attività dei Commissari Straordinari nominati con D.P.R.S. n. 555 del 13 aprile 2018 per la garanzia della continuità del servizio ha vigenza dal 1° giugno 2018.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- a tutti i Comuni del territorio regionale;
- alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana;
- alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana;
- alle Società e Consorzi d'ambito in liquidazione;
- ai Gestori IPPC Sicula Trasporti s.r.l., Catanzaro Costruzioni s.r.l., Trapani Servizi S.p.A., ATO Ambiente CL2, ATO Ragusa Ambiente S.p.A., RAP S.p.A., ATO PA6 Alte Madonie Ambiente S.p.A., SOGEIR S.p.A., Ecoambiente Italia S.p.A., Oikos SpA.

La trasmissione della presente ordinanza:

- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- al Ministero della Salute;
- al Capo della Protezione Civile Nazionale;
- all'ANAC — Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- alle Prefetture della Regione Siciliana;
- all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali;
- all'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

Ordinanza n. 04/Rif/2018

Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 2/Rif del 28 febbraio 2018 e 3/Rif dell'8 marzo 2018. Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata.

- alla Direzione Generale dell'ARPA con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali;
- alle ASP di tutte le Province del territorio regionale;
- a tutti gli altri Enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.



**Il Presidente
MUSUMECI**

